

[C/1°] – La regolamentazione dei Testimoni nei processi civili e penali e lo sportello informativo online

[C/1°] PROGETTO “GESTIONE TESTIMONI”

“La regolamentazione della gestione dei Testimoni nei processi civili e penali e la corretta informazione in materia, finalizzate per il solo processo penale anche alla standardizzazione dell’iter procedimentale successivo alla deposizione testimoniale e alla riduzione dei tempi di pagamento delle spettanze dovute, con modulistica guidata e istruzioni operative rivolte all’Utenza e al Personale d’udienza”.

A seguito dell’alternanza di personale in comando da altre Amministrazioni, applicato da altri Uffici Giudiziari oppure da settori diversi da quello penale, sono emerse criticità in sede di gestione dei Testimoni nel processo penale, sia per incompleta informazione al percipiente sulla documentazione da allegare, anche per effetto di una modulistica lacunosa, sia per rinvii inopportuni dei testi ai piani superiori rispetto alle aule d’udienza al piano zero.

Per questi motivi, è stato intrapreso uno specifico percorso di:

- regolamentazione dell’iter gestionale dei Testimoni, nei processi civili e penali, con relativa modulistica guidata e istruzioni operative;
- formazione specifica dei cancellieri d’udienza e corretta informazione all’Utenza in questione.

In sede di creazione del nuovo sito web, inoltre, si è ritenuto indispensabile dedicare una sezione ai Testimoni nei processi civili e penali, con le dovute differenziazioni e con un particolare approfondimento sia del recente istituto del diritto processuale civile della Testimonianza Scritta, sia della procedura liquidatoria delle spettanze dovute ai Testimoni nei processi penali.

Il Progetto in dettaglio

I Testimoni nel Processo Civile

Il Testimone è la persona che ha assistito ad un fatto o che comunque ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo civile o penale e che ha ricevuto un atto di intimazione a comparire per essere sentito in merito dal Giudice procedente.

Tale atto di citazione contiene gli estremi del relativo procedimento e l’indicazione del giorno, dell’ora, dell’aula d’udienza e dell’Ufficio Giudiziario.

Dopo aver reso la testimonianza, su richiesta dell’interessato è rilasciata dal Cancelliere d’udienza una certificazione di presenza, per giustificare (se dipendente privato) l’assenza dal lavoro.

In merito all’ubicazione della struttura ed alla dislocazione delle aule d’udienza del Tribunale di Reggio Calabria, si consultino le seguenti schede di orientamento dell’Utenza:

Dove Siamo...

GIUSTIZIA MAP RC

MOBILITÀ CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

DISLOCAZIONE UFFICI - AULE



A differenza che nel processo penale, in quello civile la testimonianza viene richiesta da una delle parti processuali e, previa ammissione della stessa da parte del giudice, la citazione a comparire viene notificata a cura del procuratore.

Il rimborso delle indennità e delle spese di viaggio sostenute dal teste, non residente nel luogo sede dell’Ufficio Giudiziario, è dovuto esclusivamente dalla parte processuale che ne ha richiesto la citazione, nei limiti di cui agli artt. 45 ... 48 del D.P.R. 115/2002 T.U. sulle Spese di Giustizia (trattandosi di norme comuni ai processi civili e penali, si rinvia alla pagina dedicata all’« Ufficio Unico Spese di Giustizia»).



Anche nel processo civile, se il testimone non si presenta senza giustificato motivo - da comunicare in tempo utile prima dell'udienza fissata per la deposizione - il giudice può comminare una sanzione pecuniaria ed, altresì, disporre l'accompagnamento coattivo a mezzo della Polizia Giudiziaria.

Il testimone ha l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste: la falsa testimonianza è il reato commesso da chi, deponendo come **testimone** innanzi all'Autorità Giudiziaria, in sede civile o penale, **afferma il falso o nega il vero**, ovvero **tace**, in tutto o in parte, **ciò che sa** intorno ai fatti sui quali è interrogato; si tratta di un reato contro l'amministrazione della giustizia, posto a tutela del corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, che intende assicurare, in particolare, **la veridicità e la completezza della prova testimoniale** quale mezzo idoneo a fondare il convincimento del Giudice.

Solo nel caso in cui la citazione sia stata richiesta da una parte processuale ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, le indennità e le spese di viaggio, spettanti ai testimoni non residenti citati a richiesta di parte, verranno rimborsate dall'Ufficio Unico Spese di Giustizia del Tribunale, mediante anticipazione a carico dell'Erario con ordinativo di pagamento emesso dall'Ufficio Unico Spese di Giustizia; in tal caso, la procedura per ottenere la liquidazione ed il successivo rimborso è la stessa prevista per il teste nel processo penale (si rinvia alla pagina dedicata all'«**Ufficio Unico Spese di Giustizia**»).

LA TESTIMONIANZA SCRITTA NEL PROCESSO CIVILE

La dichiarazione testimoniale scritta è stata inserita, nel processo civile, dalla Legge 69/2009 a decorrere dal 4 luglio 2009; con successivo Decreto del Ministero della Giustizia del 17/02/2010 è stato approvato il modello di testimonianza scritta, unitamente alle relative istruzioni per la sua compilazione.

In particolare, viene introdotto nel nostro Codice di Procedura Civile l'articolo 257-bis, il quale prevede la possibilità di rendere per iscritto una testimonianza, nella ipotesi in cui il Giudice lo disponga sussistendo i presupposti di legge; si può ricorrere alla testimonianza scritta quando ricorrono entrambe le seguenti ipotesi: vi è accordo tra le parti ed il Giudice dispone l'assunzione della deposizione scritta, in base alla natura della causa e di ogni altra circostanza.

Il testimone dovrà scrivere le risposte ai quesiti proposti su un modulo conforme al modello approvato con il menzionato D.M. del 17 febbraio 2010, seguendo le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello a cura della parte richiedente l'assunzione di tale testimonianza.

Il nuovo sistema di deposizione testimoniale prevede, in sintesi, risposte scritte sul modello ministeriale e autentica delle firme al Comune, dal Segretario Comunale o delegato, oppure da un Funzionario o Cancelliere di un Ufficio Giudiziario (anche diverso da quello presso il quale è in corso di svolgimento la causa civile, se il testimone non è residente o domiciliato nel Circondario del Tribunale Civile interessato); il tutto con supporto solo cartaceo senza l'ausilio dei modelli telematici.

Infatti, sulle istruzioni di cui all'Allegato B del citato D.M. del 17/02/2010, si legge testualmente:

«Prima di procedere alla compilazione del modulo di testimonianza scritta il testimone è tenuto a leggere per intero le presenti istruzioni. Le caselle del modulo vanno compilate a penna o a macchina, e non è consentito l'uso di matite o altri strumenti di scrittura che possono essere cancellati. Le dichiarazioni e le risposte devono essere leggibili. Sotto ogni dichiarazione o risposta data, il testimone deve apporre la propria firma nell'apposito spazio a ciò dedicato. La firma deve essere apposta alla presenza di un segretario comunale o di un cancelliere di un ufficio giudiziario. Ogni foglio deve essere autenticato da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario.»



Le firme devono essere apposte alla presenza del pubblico ufficiale che procede all'autentica.

L'autentica della firma è gratuita ed esente da bollo e qualsivoglia diritto.

Presso il Tribunale di Reggio Calabria, il servizio delle autentiche delle firme è assicurato dall'Ufficio Amministrativo sito al 1° piano – torre due sx, denominato **Ufficio Asseverazioni Perizie Strajudiziali - Traduzioni Giurate - Registro Stampa – Servizio Autentiche.**

Coordinatore dr. Rinaldo Plateroti (direttore amministrativo, tel. 0965.857.7876, c/o stanza torre due sx/1°piano); responsabile --- (funzionario giudiziario, tel. 0965.857.7876, c/o stanza torre due sx/1°piano).



Per informazioni e ricezione Utenza:

lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00;

martedì – giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.45 alle ore 15.15;

presso l'ufficio del direttore Rinaldo Plateroti (1°piano / torre due sx).

Il testimone è tenuto a dichiarare se si trova in una situazione di incompatibilità, oppure in una situazione tale per cui ritenga di doversi astenere, quale ad esempio, il segreto testimoniale, il rapporto di parentela, il rapporto di lavoro e/o personale, o, infine, un proprio interesse nell'ambito della causa.



È previsto anche un regime sanzionatorio nel caso di mancata consegna delle risposte, oppure di ritardo, rispetto al termine fissato dal Giudice (in tali ipotesi il testimone rischia una sanzione pecuniaria che va dai 100 ai 1000 euro); ovviamente scatterà anche il reato di falsa testimonianza, per le risposte false o reticenti, con la pena della reclusione da 2 a 6 anni.

In seguito alla compilazione e autenticazione del modello, il testimone dovrà, entro il termine fissato dal Giudice, consegnare direttamente, a mano, il modello presso la Cancelleria del Giudice davanti al quale pende il procedimento per cui viene richiesta la testimonianza, oppure inviare lo stesso tramite raccomandata postale.

Nel caso in cui la testimonianza ha ad oggetto dei documenti di spesa già depositati dalle parti, è previsto che la stessa possa essere resa tramite dichiarazione sottoscritta dal testimone, con la trasmissione al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza ricorrere al modello ministeriale.

Il Giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al Giudice Delegato.

Il modello di testimonianza scritta e le relative istruzioni, di cui agli Allegati A e B del D.M. del 17/02/2010, sono i seguenti:

[Scarica allegato \[File DOC - 200KB\]](#)

[Scarica allegato \[File PDF - 88KB\]](#)

Per la normativa in dettaglio, consulta il presente allegato:

[Scarica allegato \[File PDF - 143KB\]](#)

Da ultimo si segnala che sulla seguente pagina web del sito del Ministero della Giustizia è consultabile, in materia di dichiarazione testimoniale scritta ex art. 257-bis CPC, un'approfondita **SCHEDA PRATICA** su questo nuovo istituto procedurale di recente introduzione:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_10.wp?tab=d

[Home](#) » [Come fare per](#) » [Processi e cause](#) » [La testimonianza scritta](#)

I testimoni nel processo penale

Il Testimone è la persona che ha assistito ad un fatto o che comunque ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo civile o penale e che ha ricevuto un atto di intimazione a comparire per essere sentito in merito dal Giudice procedente.

Tale atto di citazione contiene gli estremi del relativo procedimento e l'indicazione del giorno, dell'ora, dell'aula d'udienza e dell'Ufficio Giudiziario.

Dopo aver reso la testimonianza, su richiesta dell'interessato è rilasciata dal Cancelliere d'udienza una certificazione di presenza, per giustificare (se dipendente privato) l'assenza dal lavoro.

In merito all'ubicazione della struttura ed alla dislocazione delle aule d'udienza del Tribunale di Reggio Calabria, si consultino le seguenti schede di orientamento dell'Utenza:

Dove Siamo...

GIUSTIZIA MAP RC

MOBILITÀ CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

DISLOCAZIONE UFFICI - AULE

Per informazioni e deposito istanze rivolgersi al Cancelliere d'Udienza, oppure alla Cancelleria Giudiziaria del Giudice titolare del procedimento presso le Sezioni GIP-GUP, Dibattimento Penale e Corti d'Assise, secondo gli orari predeterminati di apertura al pubblico:

lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00;

martedì – giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.45 alle ore 15.15;

presso la Cancelleria Giudiziaria del Giudice titolare del procedimento nelle rispettive Sezioni.

Gli indirizzi di posta elettronica istituzionale sono i seguenti:

SEZIONE GIP-GUP	PEC: gipgup.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it
	PEO: gipgup.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it

SEZIONE DIBATTIMENTO PENALE	PEC: dibattimento.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it
	PEO: dibattimento.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it

SEZIONI CORTE D'ASSISE	PEC: assise.penale.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it
	PEO: assise.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it

Avviso: Le caselle di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ed Ordinaria (P.E.O.), indicate per ogni Ufficio, sono riservate alle comunicazioni di natura amministrativa tra Pubbliche Istituzioni ed alla trasmissione di atti di natura amministrativa.

Per le comunicazioni connesse ai procedimenti giurisdizionali (civili e penali) e per l'invio di atti giudiziari devono essere utilizzati, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, i Sistemi Informativi (es. piattaforma telematica FatturaPA, PCT ...) e/o le caselle specifiche assegnate ai singoli Uffici o Sezioni, sistemi e caselle a tal fine operativi presso le singole articolazioni interne di riferimento di ogni Ufficio o Sezione.

Notizie utili

Nel processo penale, ogni testimone ha diritto di chiedere, in presenza dei presupposti normativi, il rimborso delle indennità e delle spese di viaggio, pari al prezzo del biglietto (andata e ritorno) di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato preventivamente dal Magistrato, mediante presentazione (dopo aver reso testimonianza) al Cancelliere d'udienza, oppure mediante spedizione postale all'Ufficio interessato, della seguente documentazione:

- **domanda di liquidazione indennità e spese di viaggio, di cui ai seguenti modelli**
[\[Visualizza allegato - Domanda dibattimento - File DOC 78KB\]](#)
[\[Visualizza allegato - Domanda altro - File DOC 79KB\]](#)
- **dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, di cui ai seguenti modelli**
[\[Visualizza allegato - Dichiarazione dibattimento - File PDF 69KB\]](#)
[\[Visualizza allegato - Dichiarazione altro- File PDF 70KB\]](#)
- **atto di citazione testimoniale con la relata di notifica in originale;**
- **biglietti di viaggio solo andata in originale e biglietti di ritorno o andata/ritorno in copia conforme a cura del Cancelliere;**
- **autorizzazione preventiva del Magistrato all'uso del mezzo aereo in classe economy;**
- **in caso di spedizione a mezzo posta della documentazione di cui sopra, biglietti di viaggio in originale;**
- **in caso di spedizione a mezzo posta della documentazione di cui sopra, copia informale del documento di riconoscimento del richiedente il rimborso.**

La modulistica potrà anche essere richiesta in formato cartaceo al Cancelliere d'udienza ed al medesimo presentata dopo la **deposizione della testimonianza**: in tal caso, il Cancelliere d'udienza provvederà a trattenere l'originale del biglietto di andata e ad effettuare copia conforme del biglietto ritorno (oppure copia conforme dell'unico biglietto di andata/ritorno).

La **documentazione sopra indicata potrà essere, altresì, spedita** (successivamente alla data di testimonianza, ma **non oltre il termine di decadenza di 100 giorni**) **a mezzo servizio postale** all'Ufficio Giudiziario titolare del processo in relazione al quale è stata resa la testimonianza (Sezione Dibattimento Monocratico o Collegiale, Sezione GIP-GUP, Corte d'Assise ... del Tribunale di Reggio Calabria) ed, **in tal caso, dovranno essere allegati i biglietti di viaggio in originale e la copia informale del documento di riconoscimento** del richiedente il rimborso.

La spedizione postale dovrà essere indirizzata a:

Tribunale di Reggio Calabria, Via Sant'Anna Il Tronco – Palazzo CE.DIR. / 89128 – Reggio Calabria (RC) SEZIONE DIBATTIMENTO PENALE oppure SEZIONE GIP-GUP oppure SEZIONE CORTE D'ASSISE altro.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto che, **in mancanza del titolo di viaggio, la spesa potrà essere rimborsata, in via eccezionale** e nei termini di cui sopra, **nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile produrre il titolo di viaggio** (es. per smarrimento o utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, ecc.), previa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sopra menzionata.

Le istanze incomplete o prive della documentazione indicata, dovranno essere necessariamente regolarizzate ai fini del pagamento.

AVVERTENZE



Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l'accompagnamento coattivo a mezzo della Polizia Giudiziaria e potrà, altresì, essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria, oltre che alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Il testimone ha l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste: la falsa testimonianza è il reato commesso da chi, deponendo come **testimone** innanzi all'Autorità Giudiziaria, in sede civile o penale, **afferma il falso o nega il vero**, ovvero **tace**, in tutto o in parte, **ciò che sa** intorno ai fatti sui quali è interrogato; si tratta di un reato contro l'amministrazione della giustizia, posto a tutela del corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, che intende assicurare, in particolare, la **veridicità e la completezza della prova testimoniale** quale mezzo idoneo a fondare il convincimento del Giudice.



Il rimborso delle spese di viaggio spetta solo ai testimoni non residenti: a tal fine i testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'Ufficio Giudiziario presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.

Tuttavia, i testimoni, pur se residenti nel Comune sede dell'Ufficio Giudiziario, hanno diritto ugualmente al rimborso se domiciliati altrove per motivi di lavoro, come da dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda di liquidazione.

Per l'uso del mezzo aereo in classe economy occorre l'autorizzazione preventiva del Magistrato titolare del procedimento, da allegare alla richiesta di rimborso.



NON hanno diritto ad alcun rimborso: il testimone minore degli anni quattordici; la persona offesa dal reato che si sia costituita parte civile (salvo che questa sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato); il testimone citato a richiesta di parte (salvo che questa sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato).

La domanda di liquidazione deve essere presentata o spedita per posta entro il termine di decadenza di 100 giorni, decorrenti dalla data di deposizione della testimonianza: non potrà essere dato ex lege alcun seguito alle domande pervenute oltre tale termine.

Il rimborso spese e le indennità spettano anche agli **accompagnatori di testimoni** minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.

Ha diritto al rimborso **delle indennità e** delle spese di viaggio anche il testimone che, nell'ambito del procedimento penale in relazione al quale è stato citato a comparire, è persona offesa dal reato, denunziante o querelante.

Ai Dipendenti Pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'Amministrazione di appartenenza.

In caso di richiesta di "pagamento in contanti" (Banca d'Italia o Ufficio Postale), l'interessato riceverà, all'indirizzo indicato in domanda, un avviso con il quale potrà recarsi presso l'ufficio pagatore per la riscossione entro il termine di due mesi dalla data di emissione del titolo telematico.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito web del Ministero della Giustizia:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_6.wp?tab=d

[Home](#) » [Come fare per](#) » [Processi e cause](#) » [Informazioni per il testimone](#)